

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SICA, ZUGNO e MANENTE COMUNALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1975

Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame prevede la sistemazione dei messi notificatori speciali della Amministrazione periferica delle imposte dirette.

L'articolo 89 del regolamento dell'11 luglio 1907, n. 560, prevedeva che « le notificazioni sono eseguite dai servienti o messi comunali; è però in facoltà dell'Intendenza di finanza di sostituire al serviente comunale messi speciali presso le agenzie delle città più importanti ». Si stabiliva così il principio che, essendo più intensa l'attività di notificazioni di atti dell'Amministrazione finanziaria nei grossi centri urbani e dovendo comunque tali atti essere notificati ai contribuenti con avviso, le notificazioni potessero essere eseguite, oltre che dal messo comunale, da messi speciali all'uopo nominati, senza che ciò facesse sorgere un rapporto d'impiego stabile.

Il testo unico n. 645 del 29 gennaio 1958 ha ribadito tale principio, statuendo all'articolo 38 che: « le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che la legge dispone siano notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti

del Codice di procedura civile con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali, ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte...»; e l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riporta quasi letteralmente tale testo, confermando che la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.

Il lavoro di notifica ancorchè diminuire nelle città più importanti è notevolmente aumentato, per cui non è raro il caso che gli uffici, in specie gli Ispettorati compartimentali delle imposte, si avvalgano della opera dei messi notificatori speciali per sopperire alle esigenze più impellenti.

È noto, infatti, che il ritardo nella notificazione degli atti oltre il termine fissato dalla legge importa l'invalidità degli atti stessi, per cui appare lampante quale sia l'importanza dell'atto di notifica e quali conseguenze dannose possano derivare da un lavoro non eseguito correttamente.

Dovrebbe derivare da quanto sopra che la scelta dei messi notificatori speciali venga fatta con criteri particolari di oculatezza, al fine di consentire una selezione consona ai compiti affidati ai selezionati, con un rapporto chiaro di lavoro e con una retribuzione adeguata al lavoro svolto.

Ciò, invece, non avviene affatto. I messi notificatori speciali allo stato non devono avere requisiti particolari e possono essere scelti, a loro criterio insindacabile, dagli uffici preposti, percependo una retribuzione lorda, allo stato veramente ridicola, di lire cento per ogni notifica, ai sensi della legge 24 febbraio 1971, n. 114.

Per ovviare a tali inconvenienti il disegno di legge che si sottopone al vostro esame prevede all'articolo 1 che i messi speciali previsti dal precitato articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, debbono essere prescelti fra il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Si verrebbe, così, ad ovviare all'inconveniente cui già prima si è fatto cenno, di avere un personale non qualificato, che non ha alcun rapporto gerarchico con l'ufficio, anche se deve rispondere dei propri atti.

L'approvazione di tale principio avrebbe, come conseguenza, immediata, la cessazione di ogni rapporto di lavoro per coloro i quali svolgono attualmente le mansioni di messi notificatori speciali; per cui si rende necessario prevedere una loro sistemazione.

A tal uopo non sarà inutile ricordare che l'articolo 14 della recente legge n. 397 del 4 agosto 1975 — di iniziativa del senatore Bartolomei ed altri — ha previsto l'inquadramento con la qualifica di diurnista di 3ª ca-

tegoria nell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette del personale estraneo all'Amministrazione finanziaria, retribuito sui fondi stanziati per il servizio delle repressioni delle frodi nel settore dei prodotti alimentari.

Sembra giusto che tale principio venga accolto anche per la categoria dei messi notificatori speciali; per cui il secondo articolo del disegno di legge prevede che questi ultimi, qualora abbiano prestato servizio per la notificazione di atti ed altri avvisi degli uffici delle imposte dirette siano inquadrati, con la qualifica di diurnisti di 4ª categoria, nella Amministrazione periferica delle imposte dirette. Perchè possa richiedersi tale inquadramento è necessario:

a) che essi siano stati retribuiti sui fondi stanziati dal bilancio dello Stato;

b) che abbiano prestato servizio da data anteriore al 1º gennaio 1975 e che risultino in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge;

c) che abbiano tutti i requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, ad eccezione del limite d'età e del titolo di studio.

Sempre allo stesso articolo si prevede che sia applicato per essi il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Appare evidente, da quanto sopra esposto, che il presente disegno di legge vuole consentire una più logica disciplina della scelta dei messi notificatori speciali e nel contempo giungere ad un inquadramento di coloro che hanno finora svolto tali mansioni, senza alcuna tutela della sicurezza nell'impiego. È per questo che i proponenti confidano in una rapida sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I messi speciali previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere scelti fra il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Art. 2.

I messi notificatori speciali, incaricati della notificazione degli avvisi ed altri atti degli uffici delle imposte dirette, retribuiti sui fondi stanziati dal bilancio dello Stato, che abbiano prestato servizio da data anteriore al 1° gennaio 1975, che risultino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, sono inquadrati, con la qualifica di diurnista di 4^a categoria, nell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Agli stessi si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.